

COMUNE DI JESI

Provincia di Ancona

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero: 101 Data: 28/09/2017

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE AI SENSI DELL'ART.24 DEL D.LGS. 175/2016 E S.M.I.

Il giorno **28 Settembre 2017**, alle ore **15:20**, nella Sala del Consiglio, in Jesi, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato nelle forme e nei termini di legge.

Risultano presenti:

NOMINATIVO	PRESENTE/ ASSENTE	NOMINATIVO	PRESENTE/ ASSENTE
ANGELETTI SANDRO	P	GREGORI SILVIA	P
ANIMALI SAMUELE	P	GULLACE GIUSEPPE	P
BACCI MASSIMO	P	LANCIONI CLAUDIA	P
BALEANI MATTEO	P	LOMBARDI MARTINO	P
BARCHIESI MAURIZIO	P	MARGUCCIO EMANUELA	A
BINCI ANDREA	P	MASSACCESI DANIELE	P
CAIMMI MICHELE	P	PIERANTONELLI GIANNINA	P
CATANI GIANCARLO	P	PIRANI OSVALDO	P
CIONCOLINI TOMMASO	P	SANTARELLI AGNESE	P
COLTORTI FRANCESCO	P		
ELEZI LINDITA	A		
FANTINI LORENZA	P		
FILONZI NICOLA	P		
FIORDELMONDO LORENZO	P		
GAROFOLI MARIA CHIARA	P		
GIAMPAOLETTI MARCO	A		

Presenti n. 22 Assenti n. 3

Sono inoltre presenti i seguenti assessori: NAPOLITANO CINZIA, QUAGLIERI MARIALUISA, LENTI PAOLA, BUTINI LUCA, COLTORTI UGO, RENZI ROBERTO

Il consigliere straniero aggiunto ISLAM KAZI FOKHRUL risulta Assente

Partecipa il VICE SEGRETARIO GENERALE **TORELLI MAURO** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Accertata la validità della seduta, il PRESIDENTE **MASSACCESI DANIELE** assume la presidenza.

Scrutatori: / .

Il Consiglio prende in esame l'oggetto sopraindicato.

IRIDE Doc.ID 1744728 C.C. n. 101 del 28/09/2017

Si dà atto che la discussione del presente argomento è registrata su file audio la cui trascrizione è conservata agli atti, come documentazione amministrativa ai sensi della Legge 241/90.

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE AI SENSI DELL' ART.24 DEL D. LGS. 175/2016 E S.M.I.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO e fatto proprio il documento istruttorio, riportato in calce alla seguente deliberazione, predisposto dall'Area Risorse Finanziarie, da cui risulta la necessità di procedere alla revisione straordinaria delle partecipazioni societarie del Comune di Jesi, come stabilito dall'art.24 del D. Lgs. 19.08.2016 n.175, come modificato dal D. Lgs. 16.06.2017 n.100;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio, deliberare in merito;

RITENUTO che la presente deliberazione costituisce, ai sensi dell'art. 107 - comma 1 e 2 - del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, atto amministrativo contenente indirizzi, programmi ed obiettivi e precisamente: "la revisione straordinaria delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 19.08.2016 n.175, come modificato dal D. Lgs. 16.06.2017 n.100" e che alla competente AREA RISORSE FINANZIARIE, ai sensi dell'art. 107 - comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 sono attribuite le conseguenti procedure esecutive e gestionali;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

VISTO il PARERE FAVOREVOLE del DIRIGENTE dell'AREA RISORSE FINANZIARIE, per la regolarità tecnica, espresso sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 ed inserito all'originale del presente atto;

DATO ATTO che sulla proposta è stato acquisito il PARERE FAVOREVOLE del DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO, per la regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 in quanto la stessa comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e che lo stesso è inserito all'originale del presente atto;

VISTO il parere espresso dalla competente Commissione Consiliare n.1 in data 25.09.2017;

PRESO ATTO dell'emendamento presentato dal Sindaco, corredato del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente dell'Area Risorse Finanziarie e del parere favorevole contabile espresso dal Dirigente dell'Area Risorse Finanziarie, che si allegano come parti integranti e sostanziali alla presente deliberazione;

Il Presidente del Consiglio sottopone a votazione del Consiglio Comunale l'emendamento presentato dal Sindaco;

CON VOTAZIONE, resa con il sistema di voto elettronico che ha fornito il seguente risultato, come accertato dal Vice Segretario Generale e proclamato dal Presidente:

VOTAZIONE EMENDAMENTO SINDACO:

PRESENTI	N.22	
VOTANTI	N.16	
ASTENUTI	N.06	(Binci, Fiordelmondo e Pirani per PD – Animali, Coltorti e Santarelli per Jesi in Comune-Laboratorio Sinistra)
FAVOREVOLI	N.16	
CONTRARI	N.00	

L'emendamento è approvato

Successivamente il Presidente del Consiglio sottopone a votazione del Consiglio Comunale la proposta di deliberazione come sopra emendata;

CON VOTAZIONE, resa con il sistema di voto elettronico che ha fornito il seguente risultato, come accertato dal Vice Segretario Generale e proclamato dal Presidente:

VOTAZIONE DELIBERA EMENDATA:

PRESENTI	N.22	
VOTANTI	N.16	
ASTENUTI	N.06	(Binci, Fiordelmondo e Pirani per PD – Animali, Coltorti e Santarelli per Jesi in Comune-Laboratorio Sinistra)
FAVOREVOLI	N.16	
CONTRARI	N.00	

D E L I B E R A

1. la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui richiamata ed approvata;
2. di approvare la revisione straordinaria di tutte le partecipazioni societarie, ai sensi e per gli effetti dell'art.24 del D. Lgs. 175/2016, possedute dal Comune di Jesi alla data del 23 settembre 2016, data di entrata in vigore del D. Lgs. 175/2016, individuandole come da documento allegato A alla presente deliberazione, così come sopra emendato, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di individuare nell'allegato A le partecipazioni da razionalizzare, aggregare e porre in liquidazione, per le motivazioni e con i tempi e modi ivi indicati per ognuna;
4. di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;
5. di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo;
6. di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune di Jesi;

7. di trasmettere l'esito della revisione straordinaria di cui alla presente deliberazione al MEF, Dipartimento del Tesoro, mediante l'applicativo web "Partecipazioni", entro il 31 ottobre 2017, ai sensi dell'art.24, del D. Lgs. 175/2016;
8. di trasmettere copia della presente deliberazione alla Sezione Regionale di Controllo per le Marche della Corte dei conti;
9. di dare atto che ai sensi della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., il Responsabile del Procedimento è il Dott. Gianluca Della Bella, Dirigente dell'Area Risorse Finanziarie;

INFINE stante l'urgenza a provvedere in merito;

CON SUCCESSIVA VOTAZIONE resa con il sistema di voto elettronico che ha fornito il seguente risultato come accertato dal Vice Segretario Generale e proclamato dal Presidente:

PRESENTI	N.22
VOTANTI	N.22
ASTENUTI	N.00
FAVOREVOLI	N.22
CONTRARI	N.00

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - 4° comma del D.Lgs. n. 267/2000.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
AREA RISORSE FINANZIARIE

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE AI SENSI DELL' ART.24 DEL D. LGS. 175/2016 E S.M.I.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO E CONSIDERATO:

CHE il Comune di Jesi, come ogni altra pubblica amministrazione, negli anni pregressi ha effettuato una serie di valutazioni volte a verificare la riconducibilità delle proprie partecipate ai presupposti ed ai requisiti previsti dalle normative vigenti tempo per tempo, ai fini della loro detenzione o dismissione;

DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 30 marzo 2015 sono state approvate le linee di indirizzo relative alla predisposizione del piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, ai sensi dell'art.1, commi 611 e 612, della Legge 190/2014;

CONSIDERATO che con Decreto del Sindaco n. 13 del 30 marzo 2015 avente ad oggetto. "Approvazione Piano Operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art.1 comma 611 della Legge 190/2014" è stato approvato il suddetto piano di razionalizzazione;

TENUTO CONTO che nel Piano Operativo in questione è stato stabilito di mantenere solo le partecipazioni in società operanti nella produzione di beni e servizi strettamente necessari al perseguimento di finalità istituzionali dell'ente e di dismettere quelle che non rispettano tali requisiti, per poi avviare un processo di razionalizzazione delle società partecipate possedute;

DATO ATTO inoltre che il piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni è stato inviato alla Sezione Regionale di Controllo per le Marche della Corte dei Conti e pubblicato nel sito web istituzionale del Comune di Jesi;

VISTA la relazione sui risultati conseguiti dal piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, redatta ai sensi dell'art.1 comma 612 della legge 190/2014 ed approvata con Decreto del Sindaco n.12 del 23 marzo 2016;

DATO ATTO che con la predetta relazione sono stati rendicontate tutte le iniziative ed i risultati derivanti dalle operazioni di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, approvate dagli atti sopra richiamati;

CONSIDERATO CHE in giurisprudenza si è consolidato l'orientamento secondo il quale le disposizioni relative alle società partecipate da pubbliche amministrazioni “....definiscono il proprio ambito di applicazione esclusivamente in relazione all'oggetto sociale della società” (Corte Costituzionale, sentenza 08/05/2009 n. 148), ciò significando che la metodologia corretta per la valutazione della sussistenza dei presupposti normativi alle finalità di “stretta necessità” della partecipazione societaria rispetto alle finalità istituzionali dell'Ente locale socio, deve essere compiuta caso per caso, comportando il raffronto tra l'attività che costituisce l'oggetto sociale (art. 2328 c. 2 n. 3 Codice Civile) e le attività di competenza dell'Ente, quali derivanti dall'attuale assetto istituzionale, che vede i Comuni, le Province e le Città metropolitane titolari di funzioni amministrative proprie e di funzioni conferite – secondo i noti criteri di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza – con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze (Corte dei Conti sezione regionale per la Puglia, parere n. 100 del 15/10/2009, sezione regionale per il Veneto, parere n. 5 del 14/01/2009);

CHE rientra, quindi, nell'esclusiva competenza del Consiglio Comunale verificare, caso per caso, quali finalità il Comune intenda perseguire con quello specifico strumento societario e se queste sono da considerarsi fra i compiti riservati ad esso dall'ordinamento, nonché accertare se l'oggetto societario in questione possa considerarsi prodromico, in senso stretto, alle finalità istituzionali del Comune, anche alla luce del proprio statuto, dello statuto societario (Corte dei Conti, Sezione regionale Piemonte, n. 33/ 2008; sezione regione Puglia, n. 100/2009) e delle linee programmatiche di mandato (Corte dei Conti, Sezione Autonomie, delibera n. 14/2010), sebbene nel rispetto del generale principio di legalità (Corte dei Conti, Sezione Regione Puglia, n. 77/2010);

CHE deve ritenersi comunque sempre ammesso l'utilizzo dello strumento societario qualora questo sia finalizzato alla produzione di servizi di interesse generale, in conformità della normativa comunitaria, tra i quali rientrano anche i servizi pubblici locali e l'esercizio di funzioni amministrative quando consentito ex lege (Corte dei Conti, Sezione Autonomie, delibera n. 14/2010);

TENUTO CONTO che attualmente il Comune di Jesi detiene le seguenti partecipazioni dirette:

- Aerdorica S.p.A.
- Agenzia per il Risparmio Energetico s.r.l. in liquidazione
- Campo Boario S.p.A. in liquidazione
- C.E.M.I.M. Società Consortile per Azioni in liquidazione
- Interporto Marche S.p.A.
- Istituto Marchigiano di Enogastronomia s.r.l.
- Jesiservizi s.r.l.
- Meccano S.p.A.
- Multiservizi S.p.A.
- Progettojesi s.r.l. in liquidazione
- Società Agricola Arcafelice s.r.l. in liquidazione
- SO.GE.NU.S. S.p.A.

DATO ATTO che tra le suddette società partecipate, vi sono le seguenti società che possiedono a loro volta quote societarie di altre società e che pertanto per il Comune di Jesi sono partecipazioni indirette:

- Aerdorica - % quota di partecipazione Comune di Jesi: 0,00131%
 - o Società possedute:
 - Convention Bureau Terre Ducali (3,57%)
 - Hesis s.r.l. (19,00%)
 - Interporto Marche S.p.A. (0,42%)
 - PLM Piattaforma Logistica delle Marche Rete d'Imprese (50%)
 - Raffaello s.r.l. in liquidazione (100%)
 - Ticas s.r.l. (1,79%)
- Interporto Marche S.p.A. - % quota partecipazione Comune di Jesi: 2,93%
 - o Società possedute:
 - CEMIM Soc. Consortile per Azioni in liquidazione (52,87%)
 - PLM Piattaforma Logistica delle Marche Rete d'Imprese (50,00%)
- Meccano S.p.A. - % quota partecipazione Comune di Jesi: 1,00%
 - o Società possedute:
 - Colli Esini – San Vicino s.r.l. 0,48%
- Multiservizi S.p.A. - % quota partecipazione Comune di Jesi: 6,25%
 - o Società possedute:
 - Consorzio Zona Palombare Soc. Consortile a r.l. in liquidaz. (1,43%)
 - EDMA s.r.l. Energia del Medio Adriatico (55,00%)
 - Tirana Acque Soc. Cons. a r.l. in liquidazione (10,00%)

VISTO l'art.2, comma 1 del D. Lgs. 175/2016, relativo alle definizioni, in base al quale:

- la partecipazione indiretta è la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica;
- per controllo si intende la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo;

CONSIDERATO pertanto che dalla lettura combinata dell'articolo 24 e dell'articolo 2 del D. Lgs. 175/2016 si evince che, con riferimento alle "partecipazioni indirette", sono oggetto di revisione straordinaria quelle partecipazioni, di qualsiasi livello, che siano detenute, al 23 settembre 2016, attraverso una società "tramite" di controllo, con esclusione di quelle detenute indirettamente attraverso una società "quotata";

CHE, al contrario, nel caso in cui la società "tramite" non sia controllata dalla pubblica amministrazione, le eventuali partecipazioni detenute da questa non sono oggetto di revisione straordinaria;

VISTA l'analisi effettuata dal Dipartimento del Tesoro del MEF nel documento *Istruzioni per la comunicazione della revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche art. 24 D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175* e precisamente nel paragrafo 4 "esempi esplicativi", in base alla quale vengono determinate in modo puntuale le varie fattispecie di partecipazioni societarie da rilevare;

CHE pertanto le partecipazioni indirette richiamate ai punti precedenti, non essendo possedute da società controllate dal Comune di Jesi, non devono essere oggetto di revisione straordinaria;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, della Legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

VISTO l'art. 4 comma 1 del D. Lgs. 175/2016 in base al quale le Pubbliche Amministrazioni non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune di Jesi, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) Produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) Progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) Realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) Autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) Servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 del D. Lgs. 175/2016, entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

TENUTO CONTO che, ai fini di cui sopra, devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, del D. Lgs. 175/2016 – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, del D. Lgs. 175/2016;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, del D. Lgs. 175/2016:
 - a. partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b. società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d. partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
 - e. partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f. necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g. necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, del D. Lgs. 175/2016;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito del territorio comunale e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VISTA la delibera Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie n. 19/SEZAUT/IMPR/2017 del 21 luglio 2017 con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, D.Lgs n. 175/2016;

RILEVATO che nella suddetta deliberazione 19/2017 la Corte dei Conti prescrive che: *“il processo di razionalizzazione – nella sua formulazione straordinaria e periodica – rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza dell'ente territoriale a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni. Tutto ciò nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione degli enti soci i quali sono tenuti a proceduralizzare ogni decisione in materia, non soltanto in fase di acquisizione delle partecipazioni ma anche in sede di revisione, per verificare la permanenza delle ragioni del loro mantenimento. È da ritenere, anzi, che l'atto di ricognizione, oltre a costituire un adempimento per l'ente, sia l'espressione più concreta dell'esercizio dei doveri del socio, a norma del codice civile e delle regole di buona amministrazione. Per tutte queste ragioni, evidentemente, l'art. 24 co. 1, secondo periodo, stabilisce che «ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute», sia pure per rendere la dichiarazione negativa o per decretarne il mantenimento senza interventi di razionalizzazione.”*

TENUTO CONTO inoltre che la Corte dei Conti dispone che *“... Il rapporto con la precedente rilevazione se, da un lato, agevola gli enti territoriali nella predisposizione dei nuovi piani, dall'altro, impone un raccordo con le preesistenti disposizioni. Ciò posto, resta confermato l'orientamento normativo che affida preliminarmente all'autonomia e alla discrezionalità dell'ente partecipante qualsiasi scelta in merito alla partecipazione societaria anche se di minima entità. In tale ottica sussiste l'obbligo di effettuare l'atto di ricognizione di tutte le partecipazioni societarie detenute alla data di entrata in vigore del decreto (v. paragrafi 1 e 2), individuando quelle che devono essere alienate o che devono essere oggetto delle misure di razionalizzazione previste dall'art. 20, commi 1 e 2; tale atto ricognitivo deve essere motivato in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall'art. 20, commi 1 e 2, d.lgs. n. 175/2016. Per quanto occorra, va sottolineata l'obbligatorietà della ricognizione delle partecipazioni detenute (la legge usa l'avverbio “tutte” per indicare anche quelle di minima entità e finanche le partecipazioni in società “quote”), sicché la ricognizione è sempre necessaria, anche per attestare l'assenza di partecipazioni. D'altro canto, gli esiti della ricognizione sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata (alienazione/razionalizzazione/fusione/mantenimento della partecipazione senza interventi). È, quindi, necessaria una puntuale motivazione sia per giustificare gli interventi di riassetto sia per legittimare il mantenimento della partecipazione.”*

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni;

VISTO il modello standard dell'atto di ricognizione predisposto dalla Corte dei Conti accluso alla deliberazione n. 19/SEZAUT/IMPR/2017 del 21 luglio 2017 che dovrà essere allegato alle deliberazioni consiliari degli enti;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera;

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

VISTO l'art.22 della Legge Regionale 23 dicembre 2013, n. 49 (Legge finanziaria 2014), avente ad oggetto: *"Promozione della cultura enogastronomica regionale e istituzione del polo enogastronomico regionale in base al quale viene prevista la realizzazione del Polo Enogastronomico Regionale"*;

DATO ATTO che la norma prevede che la Giunta Regionale definisca i criteri e le modalità per la selezione dei progetti per la promozione e la valorizzazione della cultura enogastronomica regionale nonché i criteri per l'individuazione del polo;

VISTO l'art.22, comma 3, della citata L.R. 49/2013 in base al quale la gestione del polo enogastronomico è affidata a una società pubblico-privata ed i criteri per l'individuazione del soggetto gestore sono stabiliti con deliberazione della Giunta Regionale in attuazione della normativa comunitaria e statale vigente;

VISTE le deliberazioni della Giunta regionale n. 806 e n.873 rispettivamente del 7.07.2014 e del 21.07.2014 con le quali sono stati approvati i criteri e le modalità di selezione per il soggetto gestore del Polo enogastronomico regionale;

TENUTO CONTO che la gestione del Polo, in base alla previsione normativa, può essere affidata esclusivamente ad una società per azioni, società a responsabilità limitata o società cooperativa, con maggioranza di capitale privato e con un oggetto sociale che promuova il territorio ed i prodotti locali;

CONSIDERATO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 127 del 28.07.2014 il Comune di Jesi ha stabilito di costituire l'Istituto Marchigiano di Enogastronomia s.r.l. al fine diventare sede del polo enogastronomico marchigiano, anche in considerazione del fatto che lo statuto comunale prevede la promozione dei prodotti agricoli locali ed il rilancio del turismo collegato alla valorizzazione della produzione artigianale e alla promozione dei prodotti agricoli;

VISTO l'art.1, comma 4 del D. Lgs. 175/2016 che testualmente recita:

"1. Le disposizioni del presente decreto hanno a oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

2. Le disposizioni contenute nel presente decreto sono applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.

3. Per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del presente decreto, si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato.

4. Restano ferme:

a) le specifiche disposizioni, contenute in leggi o regolamenti governativi o ministeriali, che disciplinano società a partecipazione pubblica di diritto singolare costituite per l'esercizio della gestione di servizi di interesse generale o di interesse economico generale o per il perseguimento di una specifica missione di pubblico interesse;

b) le disposizioni di legge riguardanti la partecipazione di amministrazioni pubbliche a enti associativi diversi dalle società e a fondazioni.";

DATO ATTO che, con proprio Parere n.9 del 13 febbraio 2012, la Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia Romagna, ad espresso quesito formulato da un Comune in materia di società partecipate da enti locali ha chiarito che *"...l'art.14 comma 32 del D.L.78/2010, fa divieto, ai Comuni con popolazione inferiore ai 30.000 abitanti di costituire nuove società, a prescindere dall'attività svolta, salvo eventuali disposizioni normative speciali che impongano l'esercizio obbligatorio della funzione in forma societaria, secondo il modello delle società cosiddette di "diritto singolare"*;

CHE lo stesso orientamento è stato condiviso anche dalla Sezione Regionale di Controllo per la Basilicata con propria deliberazione n.12 del 22 marzo 2012;

CONSIDERATO che, alla luce delle considerazioni effettuate, la società Istituto Marchigiano di Enogastronomia s.r.l. rientra tra le cosiddette società di "diritto singolare", prevista dall'art.22, commi 2 e 3, della Legge Regionale 23 dicembre 2013, n. 49;

CHE pertanto tale tipologia di società pubblica, essendo espressamente richiamata dall'art.1, comma 4, lett.a) del D. Lgs. 175/2016 (*... restano ferme le specifiche disposizioni contenute in leggi che disciplinano società a partecipazione pubblica di diritto singolare...*), anche nel caso in cui non dovesse rispettare tutti i parametri previsti dall'art.20, comma 2 del TUSP, non deve essere oggetto di revisione straordinaria;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

TENUTO CONTO degli atti istruttori compiuti dai servizi ed uffici comunali competenti, ed in particolare delle analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale dagli stessi svolte in ordine alle partecipazioni detenute e da alienare, riassumibili nelle risultanze indicate nell'Allegato A al presente atto;

TENUTO CONTO che la scelta delle modalità operative di alienazione rientra nell'alveo delle facoltà riservate all'Amministrazione, alienazione che deve comunque essere effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione, sulla base di quanto prescritto dall'art.10, comma 2, del D. Lgs. 175/2016;

RILEVATA la necessità che i servizi ed uffici comunali competenti predispongano le procedure amministrative più adeguate per alienare le partecipazioni in conformità a quanto oggetto della presente deliberazione e secondo i tempi sopra indicati;

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione citato ai punti precedenti ed adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art.24, c.2, del D. Lgs. 175/2016;

QUANTO SOPRA PREMESSO, SI PROPONE DI APPROVARE IL SEGUENTE DELIBERATO:

1. la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui richiamata ed approvata;
2. di approvare la revisione straordinaria di tutte le partecipazioni societarie, ai sensi e per gli effetti dell'art.24 del D. Lgs. 175/2016, possedute dal Comune di Jesi alla data del 23 settembre 2016, data di entrata in vigore del D. Lgs. 175/2016, individuandole come da documento allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di procedere all'alienazione della partecipazione detenuta nella società Aerdorica S.p.A., con modalità di cessione da effettuarsi nel rispetto dei principi di pubblicità trasparenza e non discriminazione e nel rispetto delle clausole previste nello statuto societario;
4. di individuare nell'allegato A le partecipazioni da razionalizzare, aggregare e porre in liquidazione, per le motivazioni e con i tempi e modi ivi indicati per ognuna;
5. di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;
6. di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo;
7. di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune di Jesi;
8. di trasmettere l'esito della revisione straordinaria di cui alla presente deliberazione al MEF, Dipartimento del Tesoro, mediante l'applicativo web "Partecipazioni", entro il 31 ottobre 2017, ai sensi dell'art.24, del D. Lgs. 175/2016;

9. di trasmettere copia della presente deliberazione alla Sezione Regionale di Controllo per le Marche della Corte dei conti;
10. di dare atto che ai sensi della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., il Responsabile del Procedimento è il Dott. Gianluca Della Bella, Dirigente dell'Area Risorse Finanziarie;
11. di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Gianluca Della Bella



**PARERE ALL' EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE AVENTE PER OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA
DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE AI SENSI DELL' ART.24 DEL D. LGS.
175/2016 E S.M.I**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Dott. Gianluca Della Bella, nella sua qualità di Dirigente Area Risorse Finanziarie, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n.267 del 18.08.2000, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di emendamento alla proposta di deliberazione sopra indicata, esprime il proprio parere favorevole.

IL DIRIGENTE
AREA RISORSE FINANZIARIE
Dott. Gianluca Della Bella

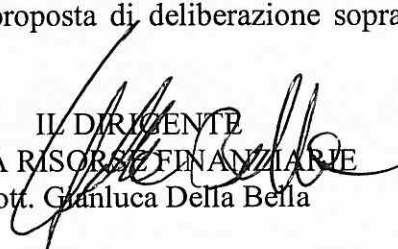


Jesi, lì 28.09.2017

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Dott. Gianluca Della Bella, nella sua qualità di Dirigente Area Risorse Finanziarie, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n.267 del 18.08.2000, in ordine alla regolarità contabile della proposta di emendamento alla proposta di deliberazione sopra indicata, esprime il proprio parere favorevole.

IL DIRIGENTE
AREA RISORSE FINANZIARIE
Dott. Gianluca Della Bella



Jesi, lì 28.09.2017

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 101 DEL 28.09.2017

Deliberazione avente per oggetto:

REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE AI SENSI DELL'ART.24 DEL D. LGS. 175/2016 E S.M.I.

UFFICIO PROPONENTE: Servizi Contabili

RESP. PROCEDIMENTO (Firma) Dott. Gianluca Della Bella



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto DOTT. GIANLUCA DELLA BELLA, nella sua qualità di Dirigente dell' Area Risorse Finanziarie, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n.267 del 18.08.2000, esprime il proprio parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione

Jesi, lì 18.09.2017

IL DIRIGENTE DELL'AREA
Dott. Gianluca Della Bella



PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto DOTT. GIANLUCA DELLA BELLA Dirigente del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del T.U.E.L. 267 del 18.08.2000, esprime il proprio parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

Jesi, lì 18.09.2017

IL DIRIGENTE SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Gianluca Della Bella



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE
MASSACcesi DANIELE**



**IL VICE SEGRETARIO GENERALE
TORELLI MAURO**

PUBBLICAZIONE

NRegistro Pubblicazione

La presente deliberazione viene Pubblicata oggi all'Albo Pretorio on-line del Comune di Jesi sul sito www.comune.jesi.an.it e vi rimarrà per 15 gg. Consecutivi.

Jesi, lì _____

11 OTT. 2017

L'IMPIEGATA DELEGATA
Ciuffolotti Elisiana